

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 11-06-16

**Oggetto: Richiesta alla Regione Marche di incorporazione
del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra**

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

CASTELLETTI CLAUDIO	P	ROSSETTI VANIS	P
FRONTONI BONAVENTURA	A	SESTILI LAURA	P
SCAFICCHIA SAURO	P	CARCASI CARLA	A
SCOCCHI CLAUDIO	P	FANTOZZI FABIANO	P
GABRIELLI VITTORIO	P	VALLESI ALBERTO	A
BELLI SILVIA	P		

=====

Assegnati n. 10	Presenti n. 8
In carica n. 11	Assenti n. 3

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. BISELLO ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CASTELLETTI CLAUDIO in qualità di Sindaco

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

BELLI SILVIA
ROSSETTI VANIS
FANTOZZI FABIANO

Oggetto: Richiesta alla Regione Marche di incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

A seguito di accordi con l'Amministrazione del Comune di Acquacanina, Comune contermino, è stata espressa la volontà di realizzare una fusione per incorporazione con il Comune di Fiastra, (Comune incorporante).

Il legislatore statale, attraverso la previsione dell'istituto della fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha introdotto nell'ordinamento una nuova modalità di fusione tra Comuni. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 267/2000, la fusione per incorporazione da parte di un Comune incorporante, di un Comune contiguo "incorporato", prevede che il Comune incorporante mantiene la propria personalità giuridica ed i propri organi, mentre decadono gli organi del Comune incorporato. A tutela di quest'ultimo si prevede che lo statuto del Comune incorporante sia integrato da adeguate misure di partecipazione e decentramento; con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

Al fine di promuovere la fusione tra Comuni, il legislatore statale ha altresì previsto misure finanziarie ed istituti premiali particolarmente incentivanti; con Decreto del Ministero dell'Interno 21 gennaio 2015, recante "Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 23 del 29/01/2015, in esecuzione delle modifiche apportate all'art. 20, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 118-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. f-ter), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata estesa anche alle fusioni per incorporazione la concessione del contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, contributo commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti a ciascuno dei due comuni nell'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro.

La legge n. 208/2015, art. 1 comma 17 raddoppia la percentuale dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 portando la stessa dal 20% al 40% nel limite degli stanziamenti previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro.

Le misure legislative statali si pongono all'interno di un contesto nazionale economico e finanziario fortemente critico e si pongono come obiettivo una consistente riduzione delle spese di funzionamento degli enti e dei costi della politica, la realizzazione di economie di scala nei costi di erogazione dei servizi ed il mantenimento di elevati livelli di qualità e di efficienza.

Tale ultimo aspetto rappresenta una caratteristica particolarmente qualificante del mandato dell'attuale amministrazione, che vede nella sensibile riduzione dei costi di funzionamento degli enti e nella creazione di ambiti territoriali ottimali per l'erogazione dei servizi uno strumento capace di liberare consistenti risorse finanziarie da poter investire sul territorio in servizi ed investimenti;

Considerato che

- ai sensi della vigente normativa regionale in materia, di cui alla legge 5 aprile 1980, n. 18, recante "Norme sui referendum previsti dallo Statuto" e 16 gennaio 1995, n. 10, recante "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche" ai procedimenti di fusione per incorporazione di un Comune in un altro Comune contermine si applicano le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più comuni contermini, salvo le norme specifiche relative alle incorporazioni.

- il procedimento di fusione per incorporazione di un Comune contermine risulta pertanto essere il seguente:

- 1) Delibere dei Consigli Comunali di indizione del referendum consultivo per l'incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra.
- 2) Svolgimento del referendum consultivo;
- 3) Delibere dei consigli comunali che attestano: 1) l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo e ne riportano l'esito; 2) eventuale sussistenza del contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o sui risultati della votazione;
- 4) Richiesta avanzata alla Regione da ciascun consiglio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della regionale n. 10/1995, previo espletamento del referendum consultivo comunale svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente di incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra.
- 5) La Giunta regionale, verificata al regolarità della richiesta, presenta la relativa proposta di legge entro 60 giorni dalla data di ricezione delle delibere (art.8 bis, comma 4, L.R. 10/95);
- 6) La proposta di legge ritualmente presentata all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, è trasmessa, entro 15 giorni, ai consigli regionali interessati ed al Consiglio provinciale territorialmente competente per la formulazione, entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere in merito.
- 7) La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli Enti locali, alla competente commissione del consiglio regionale.

La Regione approva la legge regionale di incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

8) Lo statuto del Comune incorporante prevede che alle comunità del Comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

9) Il nuovo Comune incorporante approva la modifica allo statuto, ai regolamenti, alla dotazione organica, il bilancio di previsione, le disposizioni per il decentramento dei servizi, per garantire adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi e la costituzione dei Municipi (art.15 D. Lgs 267/2000; art.12, L.R. 10/95);

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 14.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso: "*1. Di avviare il procedimento per la procedura per l'indizione del referendum consultivo sulla proposta di incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra ai sensi e per gli effetti del combinato disposto*

di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 e dell'art. 8 bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10;

2. di approvare l'allegata relazione di fattibilità del progetto di fusione per incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra;

3) il referendum consultivo comunale previsto dall'art. 1 comma 130 della l. n. 7 aprile 2014 n. 56 sulla fusione per incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra, viene indetto con atto del Sindaco in data 22 maggio 2016, con votazione dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

4. il quesito da sottoporre a referendum è il seguente: "Vuoi tu che il Comune di Acquacanina sia incorporato nel Comune di Fiastra?;"

5) lo svolgimento delle operazioni referendarie avviene in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi regionali e statali citate nonché dal regolamento per la disciplina del referendum consultivo previsto dall'art. 31 dello statuto comunale;

6. Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 130, sesto capoverso, della legge 56/2014, ai sensi del quale "Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del Comune", non vi sarà nuova denominazione del Comune incorporante, che continuerà a chiamarsi Comune di Fiastra;"

Dato atto che in data 22 maggio 2016 si è svolto il referendum consultivo che ha riportato il seguente risultato: Numero totale elettori: 475, numero totale dei votanti 244, risposte affermative n. 222, risposte negative 20.

In data 23 maggio 2016 l'ufficio elettorale comunale ha effettuato la proclamazione del risultato dalla quale emerge che il referendum ha avuto esito favorevole.

Dato atto che non vi sono state contestazioni nè vi sono contenziosi in atto.

Preso atto del risultato referendario si ritiene opportuno richiedere alla Regione Marche l'avvio del procedimento per l'emanazione della legge regionale per l'incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra.

Considerato che il procedimento di fusione per incorporazione renderà necessario compiere numerose attività amministrative relative all'allineamento del catasto, del codice istat, della partita iva, dei registri immobiliari dell'albo dei presidenti di seggio dei dati del PRA del registro delle imprese, dell'albo delle imprese artigiane ecc. dalle quali deriveranno cambiamenti per i cittadini che sarebbe opportuno rendere il meno complessi possibile per non creare disagi.

Ritenuto pertanto opportuno richiedere alla Regione Marche di riconoscere alcuni vantaggi per il Comune incorporante che si traducono in minori disagi per i cittadini ed in particolare si richiede una deroga all'obbligo della gestione associata avvalendosi del comma 121 dell'art. 1 della legge n. 56/2014 che dispone: *Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i*

comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale

In particolare, il Comune richiede l'esenzione dei vincoli associativi per due mandati amministrativi, al fine di consentire l'avvio di gestioni associate in autonomia, prescindendo dai vincoli contenuti nella richiamata normativa statale.

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.;

Visto lo statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e del responsabile dell'ufficio finanziario sotto il profilo contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Proceduto a votazione unanime e favorevole espressa in forma di legge:

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'esito del referendum consultivo svoltosi in data 22 maggio 2016, proclamato dall'ufficio elettorale in data 23 maggio 2016, dal quale è emersa la volontà popolare favorevole al progetto di incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra ed in particolare dell'esito delle votazioni: Numero totale elettori: 475, numero totale dei votanti 244, risposte affermative n. 222, risposte negative 20.

2. Di richiedere alla Regione Marche di avviare il procedimento per l'incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra.

3. Di richiedere alla Regione Marche che il Comune di Fiastra, a seguito della incorporazione del Comune di Acquacanina, sia:

- esonerato per i primi due mandati elettorali dagli obblighi di esercizio associato di funzioni derivante dall'applicazione del comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni);

- esonerato dal rispetto del vincolo di pareggio di bilancio o misure similari di finanza pubblica ovvero di prevedere misure idonee di incentivazione in fase di definizione del patto di stabilità verticale/pareggio di bilancio.

- di prevedere punteggi premiali a favore del Comune incorporante nei bandi regionali per l'accesso a fondi regionali o europei per gli investimenti.

- di richiedere l'attribuzione di contributi regionali per l'incentivazione delle fusioni.

4. di stabilire che la denominazione del Comune incorporante, a seguito dell'incorporazione, rimane invariata: Comune di Fiastra.

5. di istituire il Municipio di Acquacanina.

5. Valutata l'urgenza di provvedere in merito, previa separata ed unanime votazione espressa in forma di legge il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO 1)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI FIASTRA DEL COMUNE DI ACQUACANINA

Art. 1 comma 130 Legge 7 aprile 2014 n. 56

RELAZIONE PRELIMINARE DI FATTIBILITA'

Premessa

L'attuale contesto socio economico caratterizzato da un insieme di elementi di elevata variabilità, spinge inevitabilmente le amministrazioni locali a ricercare livelli di governance del territorio adeguate ai mutamenti e alle conseguenti necessità delle popolazioni. La ricerca di quella che nel tempo ha preso il nome di efficacia ed efficienza gestionale dell'amministrazione pubblica, si materializza in una ridefinizione dei contesti ottimali di gestione dei servizi per dare piena attuazione ai principi di sussidiarietà.

Di fronte ai grandi cambiamenti registrati negli ultimi decenni, si appalesa necessario "ripensare i territori" al fine sia di escogitare soluzioni che, conferendo una maggiore valenza alle piccole comunità, possano consentire all'ente comunale di svolgere adeguatamente le funzioni conferitegli e, attrarre conseguentemente, risorse umane, economiche, infrastrutturali, contribuendo fattivamente allo sviluppo del territorio in senso ampio.

Dal punto di vista normativo l'istituto della fusione è stato introdotto quale misura volta alla razionalizzazione ed al riordino territoriale. Fin dalla L. n. 142/1990 la legislazione statale ha incentivato la fusione dei piccoli comuni prevedendo l'erogazione, da parte dello Stato, per i dieci anni successivi alla fusione, di "appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono". Tale motivazione era avvalorata dalla percezione diffusa e concreta che la eccessiva frammentazione dei Comuni determinava inefficienze del sistema amministrativo locale in ragione della inidoneità delle strutture preposte all'esercizio dei compiti conferiti ad ogni singolo ente comunale.

La conseguente evoluzione normativa, seguita ad una incapacità degli enti di trovare soluzioni organizzative, ha incentivato ulteriormente le forme associative e i processi di fusione, individuando in tale opportunità istituzionale una soluzione per rispondere alle crescenti necessità dei territori. In tale contesto, il legislatore ha colto l'opportunità di rafforzare le esperienze di collaborazione intercomunale, quali strumenti di razionalizzazione e valorizzazione dell'attività amministrativa con il preciso obiettivo, da un lato, di ridurre i costi connessi all'erogazione dei servizi, mediante economie di scala, e, dall'altro, di rendere più efficiente la risposta della pubblica amministrazione alla domanda individuale dei cittadini e delle imprese.

Allo stato attuale, tenuto conto delle opportunità della legislazione, il processo di fusione costituisce nei fatti una necessità per i Comuni, i quali sono costantemente

chiamati a svolgere le proprie funzioni in un contesto di crescente criticità, incompatibile con una inerzia progettuale e con l'assenza di una visione di cambiamento.

Infine occorre anche aggiungere che a seguito della costante diminuzione demografica a cui sono soggetti i Comuni di Acquacanina e Fiastra, oramai al di sotto della soglia dei 1.000 abitanti, la normativa vigente condiziona e penalizza in maniera determinante, non solo la vita amministrativa dell'ente, ma anche il sistema di rappresentanza democratica nonché le modalità di elezione degli organi comunali.

Inquadramento normativo

Il contesto normativo nel quale inquadrare il processo di fusione è radicato nei principi di autonomia e decentramento istituzionale, oggetto negli ultimi anni, di una consistente produzione legislativa volta ad incentivare i percorsi di accorpamento istituzionale. Di seguito vengono ricordati i principali riferimenti legislativi statali e regionali.

- Il primo riferimento normativo è l'art. 133 della Costituzione che rimanda alla Regione, sentite le popolazioni interessate, la capacità di istituire e modificare nel proprio territorio nuovi comuni.

- Art. 15 D.Lgs 267/00: rimanda alle Regioni la facoltà di creare e/o modificare nuovi comuni, con il vincolo della contiguità. Inoltre si rimanda alla legge regionale l'obbligo di prevedere adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi. Alla fusione sono abbinati oltre agli incentivi regionali, contributi statali straordinari per i successivi 10 anni.

- L'art. 44 dello Statuto della Regione Marche prevede che le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate.

- Legge regionale 18/1980 definisce le modalità operative e di svolgimento dei referendum.

- Legge regionale 10/1995 detta i criteri per il riordinamento dei comuni attraverso l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'incentivazione delle fusioni e delle unioni di comuni, nonché ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali, ai sensi degli articoli 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

- Art. 1 comma 130 L. 56/2014 prevede la procedura di fusione per incorporazione mediante la quale il Comune incorporante succede in tutti rapporti giuridici del Comune incorporato fermo restando la previsione di tutele in ordine alle adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

- Art. 8 bis della L.R. n. 10/1995 modificata dall'art. 4 della L. R. n. 25/2015 stabilisce una procedura semplificata delle fusioni per incorporazione.

Inquadramento istituzionale

Il nuovo assetto istituzionale derivante dall'ampliamento dei confini del Comune incorporante presuppone una tutela della partecipazione del territorio a favore della collettività del Comune incorporato, al fine di mantenere un equilibrio della rappresentatività della popolazione. In tal senso le azioni previste a livello istituzionale riguardano le seguenti possibilità:

1. istituzione nel territorio del Comune di Acquacanina di un Municipio;

2. previsione di almeno un componente della giunta comunale del comune incorporante di un residente o nato o figlio di un residente nell'ex Comune incorporato;

4. definizione delle condizioni necessarie al fine di garantire un adeguato decentramento dei servizi e degli uffici attualmente presenti nel Comune di Acquacanina;

4. le condizioni e modalità al fine di garantire la conservazione ai dipendenti del Comune di Acquacanina delle proprie funzioni, delle proprie mansioni.

Contesto attuale

Il comune di Acquacanina alla data attuale ha due dipendenti a tempo indeterminato addetti ai servizi esterni: un agente di polizia municipale attualmente adibito prevalentemente ad operaio ed un operaio. Queste due unità, a rotazione, già dal mese di settembre 2015 vengono condivise con il Comune di Fiastra a seguito della stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.E.L. del 2004.

I servizi interni amministrativi quali anagrafe, elettorale, stato civile, tributi, ragioneria, commercio e segreteria sono svolti, dal mese di ottobre 2015, a seguito del pensionamento dell'unico dipendente interno del Comune di Acquacanina, dai dipendenti del Comune di Fiastra a seguito della stipula di apposita convenzione ex art. 14 del C.C.N.E.L. del 2004. Il Comune di Fiastra effettua già da qualche anno il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Acquacanina.

Vantaggi economici

La fusione dei due Comuni porta sostanziali economie riconducibili prima di tutto ad economie di scala seguenti alla razionalizzazione dei servizi attualmente gestiti dai due enti. In particolare i servizi a carattere "interno", con la fusione degli enti, troveranno un'unica allocazione organizzativa permettendo, contestualmente alla riduzione della spesa, anche una maggiore e migliore funzionalità. In maniera esemplificativa fanno capo all'ambito dei "servizi interni" tutte le attività riconducibili agli organi istituzionali, alla gestione del personale, dei servizi finanziari, patrimonio, tributi, nonché la gestione dei rapporti con le società partecipate e/o erogatrici dei servizi pubblici locali.

Va inoltre ricordato che la gestione unificata derivata dalla fusione dei Comuni favorisce:

- una specializzazione e valorizzazione del personale che deve essere in grado di trovare soluzioni organiche per problematiche simili afferenti ad un territorio più vasto di quello comunale;

- la garanzia di uniformità di servizi tra enti vicini, evitando così inutili disparità di trattamento;

- la possibilità di progettare interventi di sviluppo su più ampia scala, anche attraverso l'ottenimento di risorse pubbliche statali od europee.

A tutela dell'Ente incorporato e al fine di creare effettivi vantaggi rispetto alla situazione esistente, verranno previste specifiche azioni di vantaggio economico a favore del Municipio:

- investimenti nei primi cinque anni, secondo le priorità e le necessità indicate dal Municipio;

- una parte del contributo straordinario che verrà attribuito dallo Stato per 10 anni, sarà destinato a beneficio dei servizi, del sociale e per nuovi investimenti, del Municipio di Acquacanina al pari della quota parte dei trasferimenti regionali;

- possibilità di mantenere tributi e tariffe differenziate per il Municipio di Acquacanina, se inferiori rispetto a quelle del Comune di Fiastra, per 3 anni dalla data di fusione.

Il principale vantaggio economico derivato dalla fusione rimane quello contemplato dalla normativa statale.

Al fine di promuovere la fusione tra comuni il legislatore statale ha infatti previsto misure finanziarie ed istituti premiali particolarmente incentivanti, espressione di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs 267/2000, quantificati in:

- 40% del contributo dei trasferimenti erariali attribuiti a ciascuno dei due comuni nell'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro.

Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 498, della L. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) ai comuni istituiti a seguito di fusione, si applicano le regole del patto di stabilità interno a decorrere dal quinto anno successivo alla loro istituzione.

Tale condizione consente una consistente capacità di spesa diversamente inibita dai vincoli del patto di stabilità

Va inoltre aggiunto che l'art.1, comma 131, della L. 56/2014 consente alle Regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, di individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

f.to IL PRESIDENTE
CASTELLETTI CLAUDIO

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
BISELLO ROBERTA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-06-16

Fiastra, 20-06-16

f.to Il Segretario Comunale
BISELLO ROBERTA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva:

- [] dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione
- [] Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Fiastra, 20-06-16

f.to Il Segretario Comunale
BISELLO ROBERTA

=====

ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 20-06-16 al 05-07-16

Fiastra,

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
BISELLO ROBERTA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
BISELLO ROBERTA